Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 111° — Numero 229**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 10 settembre 1970** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1969, n. **1353.**

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato di Galatina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è istituita in Galatina (Lecce) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per: meccanico riparatore di autoveicoli (triennale): sezioni n. 2;

2. Scuola professionale per l'industria elettrica con sezioni per: elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale); montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi (triennale): sezioni n. 2.

3. Scuola professionale per l'industria edile con sezione per disegnatore edile (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) Scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) Corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la nor-

male procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazione e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo con il consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; lingua straniera; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici e industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidata a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza, coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti di personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49 si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 143.570.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO — MAGRÌ

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 58. — CARUSO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Galatina (Lecce)

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: meccanico riparatore di autoveicoli (triennale): sezioni n. 2;
2. Scuola professionale per l'industria elettrica con sezioni per: elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale); montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi (triennale): sezioni n. 2;
3. Scuola professionale per l'industria edile con sezioni per: disegnatore edile (triennale);

per complessive classi n. 18.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*) .	7
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	7
4. Segretario economo	1
5. Applicati	4
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	7
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 324 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	6

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa agricola Poggese a r. l. », con sede in Poggio Renatico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 10 febbraio 1970 alla società « Cooperativa agricola Poggese a r. l. », con sede in Poggio Renatico (Ferrara) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa agricola Poggese a r. l. », con sede in Poggio Renatico (Ferrara), costituita per rogito notaio Sotgiù in data 26 febbraio 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Carlo Borghi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8541)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.T.E.B. Società tipografica editrice bolognese a r. l. di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta S.T.E.B. Società tipografica editrice bolognese a r. l. di Bologna ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.T.E.B. Società tipografica editrice bolognese a r. l. di Bologna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 febbraio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8518)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1970.

Corso legale delle monete d'argento da lire mille.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 27 giugno 1970, n. 392, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 577, che autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da lire

1000 e che all'art. 3 demanda al Ministro per il tesoro di stabilire con proprio decreto la data di immissione in circolazione delle predette monete;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1970, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 307, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 27 agosto 1970, con il quale sono state stabilite le caratteristiche delle monete di argento da L. 1000 celebrative del primo centenario di Roma capitale d'Italia ed è stato determinato il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Le monete di argento da L. 1000 celebrative del primo centenario di Roma capitale d'Italia, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1970, indicato nelle premesse, avranno corso legale a decorrere dal 20 settembre 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1970
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 378

(8617)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1970.
Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1970, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di settembre 1970 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 55.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 settembre 1970.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1970
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 93

(8616)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, la provincia di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.588.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8578)

Autorizzazione al comune di Onano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1970, il comune di Onano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.531.099, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8579)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio nel territorio della provincia di Forlì

Con decreto ministeriale 7 agosto 1970 ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato l'esercizio venatorio sotto qualsiasi forma, nel territorio libero alla caccia della provincia di Forlì alle seguenti specie: al Fringuello, dal 2 gennaio 1971 al 28 febbraio 1971; al Cervo ed al Daino maschi, al Capriolo, alle Aquile, ai Falconidi, al Gufo Reale, al Gatto Selvatico, alla Lontra, al Riccio ed al Tasso durante l'intera stagione venatoria 1970-71.

E' vietato altresì, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, quando il terreno sia tutto o nella maggior parte coperto di neve, ad eccezione della caccia ai palmipedi e trampolieri lungo i corsi di acqua, con esclusione della Beccaccia.

(8451)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1970, registro n. 9, foglio n. 203, il ricorso straordinario proposto dal signor Santosuosso Michele contro la mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'aggiudicazione provvisoria, in seguito a gara, dei beni della società cooperativa « Enopolio di Taurasi », con sede in Taurasi (Avellino), in liquidazione coatta amministrativa, è respinto.

(8532)

Avviso di rettifica

Il decreto ministeriale 24 giugno 1970 « Valutazione in contanti delle prestazioni in natura nella provincia di Pesaro e Urbino, ai fini degli assegni familiari », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 31 luglio 1970, deve ritenersi privo di efficacia giuridica in quanto duplicazione di analogo decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 28 luglio 1970.

(8592)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 29 novembre 1968 al 30 novembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 1718/68, 1861/68 e 1910/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6% .	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6% e inferiore o uguale al 3%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria .	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3% e inferiore o uguale al 6%	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 21%	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21% e inferiore o uguale al 39%	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39%	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5% e inferiore o uguale all'11%	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi delle zone B e C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11% e inferiore o uguale al 17%	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 25%	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25% e inferiore o uguale al 27%	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27% e inferiore o uguale al 41%	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41% . . .	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3% e inferiore o uguale al 7%	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7% e inferiore o uguale all'8,9%	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9% e inferiore o uguale al 21%	13,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg. (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % .	30,00
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 % .	54,50
04.02-A-III-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 % .	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % .	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % .	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 % .	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 % .	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 % .	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % .	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % .	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 % . .	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	106,50
	- i paesi della zona A (4) .	130,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5) .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 % . . .	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 % . .	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyére, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein . . .	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg. (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso . .	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 % .	76,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 % .	68,00
ex 04.04-E-I-b)-2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi .	46,00
ex 04.04-E-I-b)-3	Formaggi Butterkase, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel - en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- il Regno Unito	44,36
	- la Spagna .	35,22
	- gli Stati Uniti d'America .	33,56
	- l'Australia .	43,00
	- il Giappone .	61,00
	- Portorico	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,85.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,85.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7414)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi del 9 settembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	625,50	626,15	626,40	626,25	626,10	625,50	626,25	626,25	625,50	626,20
Dollaro canadese	614,60	615,15	616 —	616,15	612,10	614,60	615,95	616,15	614,60	615 —
Franco svizzero	145,45	145,60	145,6150	145,65	145,50	145,45	145,66	145,65	145,45	145,60
Corona danese	83,40	83,49	83,50	83,54	83 —	83,40	83,53	83,54	83,40	83,45
Corona norvegese	87,54	87,64	87,70	87,70	87,50	87,54	87,67	87,70	87,54	87,60
Corona svedese	120,20	120,38	120,35	120,34	120,20	120,20	120,35	120,34	120,20	120,25
Fiorino olandese	173,83	174,05	174,12	174,07	173,60	173,83	174,10	174,07	173,83	174 —
Franco belga	12,60	12,617	12,62	12,62	12,56	12,60	12,62	12,62	12,60	12,615
Franco francese	113,42	113,54	113,65	113,525	113,40	113,42	113,55	113,525	113,42	113,50
Lira sterlina	1489,65	1491,60	1494,50	1494 —	1491,50	1489,65	1494 —	1494 —	1489,65	1491,50
Marco germanico	172,29	172,50	172,60	172,515	172,40	172,29	172,525	172,515	172,29	172,50
Scellino austriaco	24,23	24,25	24,2675	24,2710	24,10	24,23	24,2675	24,2710	24,23	24,25
Escudo portoghese	21,81	21,85	21,85	21,835	21,50	21,81	21,85	21,835	21,81	21,82
Peseta spagnola	8,99	9,02	9 —	9,0025	8,80	8,99	9,01	9,0025	8,99	9 —

Media dei titoli del 9 settembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	93,50
Redimibile 3,50 % 1934	98,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	77,50
» 5 % (Ricostruzione)	83,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	81,90
» 5 % (Città di Trieste)	82,625
» 5 % (Beni esteri)	80,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,925
» 5,50 % » » 1968-83	81,525
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,525
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,875
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,30
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 settembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	626,25
Dollaro canadese	616,05
Franco svizzero	145,655
Corona danese	83,535
Corona norvegese	87,685
Corona svedese	120,345
Fiorino olandese	174,085
Franco belga	12,62
Franco francese	113,537
Lira sterlina	1494 —
Marco germanico	172,52
Scellino austriaco	24,269
Escudo portoghese	21,842
Peseta spagnola	9,006

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel verbale della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto, allegato al decreto ministeriale 26 febbraio 1970 « Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Scarlino », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 26 marzo 1970, dove è scritto: « La commissione all'unanimità delibera... » leggasi: « La commissione all'unanimità, *salvo il parere contrario del dott. Capecchi*, delibera... ».

(8591)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 22 giugno 1970 dalla signora Lenarzhizh Luigia in Vertovez, nata a Trieste il 22 gennaio 1903 e qui residente in largo Panfili, 1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Lenardi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Lenarzhizh Luigia in Vertovez è ridotto nella forma italiana di Lenardi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 26 agosto 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(8488)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per esami a sei posti di consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) di cui due riservati a pediatri, uno ad ostetrici, due a neuropsichiatri infantili ed uno a dermosifilopati.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 1219 in data 23 giugno 1970 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967 e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1967;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a sei posti di consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva), di cui due posti sono riservati a pediatri, un posto ad ostetrici, due posti a neuropsichiatri infantili e un posto a dermosifilopati.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia ed essere abilitati all'esercizio della professione;

b) essere forniti del diploma di specializzazione in clinica pediatrica od ostetrico-ginecologica o neuropsichiatrica infantile o dermosifilopatica, a seconda del posto per il quale si concorre;

c) essere di età non superiore ai 32 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per i dipendenti di ruolo dell'opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

d) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

g) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

h) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in medicina e chirurgia, e della abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso del diploma di specializzazione in clinica pediatrica od ostetrico-ginecologica o neuropsichiatrica infantile o dermosifilopatica;

il posto per il quale intendono concorrere (di pediatra o di ostetrico-ginecologo o di neuropsichiatra infantile o di dermosifilopata);

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti dello Stato, dell'opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta, o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 3.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla sede centrale O.N.M.I.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove: una scritta, una pratica, una di laboratorio ed una orale.

1) La prova scritta riguarderà:

a) la fisiopatologia e clinica pediatrica, per i candidati ai posti di pediatra;

b) la fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica, per i candidati al posto di ostetrico;

c) la neuropsichiatria infantile, per i candidati ai posti di neuropsichiatra infantile;

d) la profilassi della sifilide congenita e la dermatologia infantile, per i candidati al posto di dermosifilopata.

2) La prova pratica riguarderà:

a) l'esame clinico di un bambino sano o malato, per i candidati ai posti di pediatra;

b) l'esame clinico di una gestante sana o malata, per i candidati al posto di ostetrico;

c) l'esame clinico di un minore psichicamente o fisicamente minorato, per i candidati ai posti di neuropsichiatra infantile;

d) l'esame clinico di un caso di malattie dermovenerec di una donna o di un bambino, per i candidati al posto di dermosifilopata.

3) La prova di laboratorio riguarderà:

a) la batteriologia e la chimica applicata alla pedriatria, per i candidati ai posti di pediatra;

b) la batteriologia e la chimica applicata alla ostetricia, per i candidati al posto di ostetrico;

c) l'istologia e la chimica applicata alla neuropsichiatria infantile, per i candidati ai posti di neuropsichiatra infantile;

d) la batteriologia e la chimica applicata alla dermosifilopatia, per i candidati al posto di dermosifilopata.

4) La prova orale riguarderà:

le materie della prova scritta;

nozioni di igiene generale e speciale;

nozioni di statistica sanitaria;

nozioni di educazione fisica;

ordinamento sanitario dello Stato;

ordinamento dell'O.N.M.I.;

organizzazione sanitaria-assistenziale periferica dell'O.N.M.I. (rapporti con altri enti di assistenza; compiti del direttore sanitario e delle assistenti sanitarie visitatrici; costituzione, arredamento e funzionamento dei centri di assistenza materna ed infantile; organizzazione e funzionamento delle case della madre e del bambino);

nozioni di legislazione sanitaria;

nozioni di legislazione sociale.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 32.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *c*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a completamento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, come sopra;

3) diploma di specializzazione in clinica pediatrica od ostetrico-ginecologica o neuropsichiatrica infantile o dermosifilopatica a seconda del posto per il quale si concorre, come sopra;

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso l'opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) del precedente art. 10, unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri sanitari di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva), per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova, con esito favorevole, i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo con la qualifica di consigliere sanitario di 2ª classe del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva), con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera per tale qualifica (L. 1.397.500 annue, oltre agli assegni per carichi di famiglia, alla indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed all'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successiva modificazione).

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera.

Roma, addì 4 agosto 1970

Il presidente: GOTELLI

Il direttore generale: CUTTITTA

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata)

Alla presidenza dell'O.N.M.I. -
Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato, in . . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso

al concorso pubblico per esami a sei posti di consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) indetto il 4 agosto 1970.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . il . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . oppure . . (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . il . . ;

f) è abilitato all'esercizio professionale dal . . ;

g) ha conseguito la specializzazione in clinica pediatrica od ostetrico-ginecologica o neuropsichiatrica infantile o dermosifilopatica presso l'Università di . . il . . ;

h) intende concorrere ai posti di . . ;

i) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: . . (4);

l) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso nè nella destituzione nè nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni .

Data .

Firma . . (6)

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si abbia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti statali, dell'O.N.M.I. o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8502)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico a sette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia.

Nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, n. 5 del 1°-31 maggio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 successivo, registro n. 11 Interno, foglio n. 193, che approva la graduatoria di merito degli idonei, nonchè quella dei vincitori, del concorso pubblico a sette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1969.

(8526)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia dell'Università di Pavia.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di mineralogia dell'Università di Pavia si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia dell'Università di Pavia, con inizio il giorno 12 ottobre, alle ore 9.

(8500)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1970, n. 33.

Interventi straordinari per lo sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e provvedimenti d'integrazione della legge 9 marzo 1967, n. 121, per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue zone archeologiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 27 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Art. 1.

Al fine di favorire l'adeguato sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e di integrare le provvidenze statali per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue zone archeologiche, la Regione interviene nei modi previsti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Per la sollecita acquisizione dei terreni e degli immobili compresi nei piani annuali apprestati dalla soprintendenza alle antichità competente per territorio ai sensi dell'art. 2 della legge 9 marzo 1967, n. 121, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nella spesa necessaria per il pagamento:

a) delle indennità di espropriazione, determinate mediante accordi amichevoli nel corso delle procedure di esproprio promosse ai sensi dell'art. 57 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, riguardo ai terreni ed agli immobili di cui sopra;

b) dei prezzi delle compravendite stipulate in vista e nel quadro di dette procedure, riguardo ai medesimi terreni ed immobili.

Art. 3.

Con apposita convenzione, da stipularsi ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1967, n. 121, con la soprintendenza alle antichità competente per territorio, saranno stabiliti, in via generale, i criteri che, in accordo con il comune di Aquileia, dovranno essere applicati per la determinazione della misura del concorso regionale nei singoli casi e saranno definite, altresì, le modalità di versamento delle somme a carico della Regione.

Art. 4.

Il progetto della convenzione, di cui all'articolo precedente, sarà deliberato dalla Giunta regionale, sentito il comune di Aquileia.

Alla stipula della convenzione provvede il Presidente della Giunta medesima.

L'erogazione delle somme a carico della Regione è disposta con decreto dello stesso Presidente.

CAPO II

Art. 5.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Aquileia contributi straordinari fino al complessivo ammontare di lire 600 milioni, a fronte degli oneri che — in attuazione di un piano di zona, formato ed approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni — detto comune andrà ad assumere per la realizzazione di programmi di acquisizione ed utilizzazione di aree e di esecuzione di opere di urbanizzazione.

Art. 6.

Ai fini della concessione dei contributi, i programmi comunali di cui all'articolo precedente devono essere presentati allo Assessorato dell'urbanistica, assieme ad una relazione illustrativa ed al preventivo delle spese occorrenti per darvi esecuzione.

I programmi sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'urbanistica d'intesa con l'Assessore ai lavori pubblici.

Art. 7.

La concessione dei contributi è disposta con decreto dello Assessore all'urbanistica in base ai programmi approvati dalla Giunta regionale, come previsto dall'articolo precedente.

All'impegno definitivo della spesa ed all'erogazione dei contributi si provvede:

a) se trattasi di acquisizione di aree, su presentazione, da parte del comune, del contratto preliminare o definitivo di acquisto o dell'ordinanza di deposito dell'indennità di esproprio o dell'autorizzazione al pagamento diretto di tale indennità;

b) se trattasi di opere di urbanizzazione, in base allo stato di avanzamento dei lavori, nonchè in base allo stato finale dei medesimi ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.

Nell'ipotesi di cui alla lettera *b*) del precedente comma, può anche disporsi l'anticipata erogazione di una quota non superiore al 25 per cento del contributo concesso. Tale quota sarà poi computata in sede di liquidazione finale.

Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione nulla è innovato alla disciplina generale contenuta nella legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

Art. 8.

Nel procedere alla concessione delle aree acquisite con i contributi della Regione, per i fini indicati nell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, il comune di Aquileia è tenuto a dare preferenza a quei richiedenti che, in esecuzione dei piani annuali di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 9 marzo 1967, n. 121, abbiano dovuto sgomberare le realità immobiliari di loro proprietà.

A carico di detti richiedenti può non essere posta alcuna spesa per opere di urbanizzazione.

Art. 9.

Le somme ricavate dalla cessione dei terreni acquisiti con i contributi della Regione dovranno dal comune di Aquileia essere reimpiegate per nuovi acquisti od espropri di aree o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione.

L'accertamento che il reimpiego abbia luogo come prescritto dal precedente comma è eseguito dal competente comitato di controllo, nell'esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, numero 3.

CAPO III

Disposizioni finanziarie

Art. 10.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 200 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito — al Titolo II — Sezione IV — Rubrica n. 2 — Categoria XI — il capitolo 565 con la denominazione: « Concorso nelle spese per l'indennità di espropriazione e per il prezzo di compravendita dei terreni e degli immobili compresi nei piani annuali apprestati dalla soprintendenza alle antichità competenti per territorio ai sensi dell'art. 2 della legge 9 marzo 1967, n. 121 » e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 12 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, numero 64.

La spesa di cui al primo comma del presente articolo fa carico al precitato capitolo 565.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito — al Titolo II — Sezione III — Rubrica n. 12 — Categoria XI — il capitolo 563 con la denominazione: « Contributi straordinari al comune di Aquileia per la realizzazione di programmi di acquisizione ed utilizzazione di aree e di esecuzione di opere di urbanizzazione, in attuazione di un piano di zona, formato ed approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 600 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 12 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La spesa di lire 600 milioni prevista dall'art. 5 della presente legge fa carico al precitato capitolo 563.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 agosto 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1970, n. **34.**

Rifinanziamento e modifica della L. R. 31 dicembre 1965, n. 36, avente ad oggetto provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico-sanitari, di impianti idrotermali ed idrominerali, nonchè per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 27 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, viene così modificato:

« A favore degli enti locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi di assistenza sanitaria possono dall'Amministrazione regionale essere concessi contributi in capitale, sino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei centri ambulatoriali ed igienico-sanitari, compresi quelli zooiatrici, nonchè per l'acquisto delle aree necessarie ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, successivamente modificato dall'art. 2 della legge regionale 28 luglio 1969, n. 19, viene così emendato:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per impianti e per attrezzature sanitarie:

a) a favore degli enti ospedalieri nella misura massima del 50 per cento;

b) a favore degli altri enti, indicati nel precedente art. 2, nella misura massima del 70 per cento ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è modificato come segue:

« Le domande devono essere corredate, secondo i casi:

1) dalla deliberazione adottata dall'ente richiedente, con l'annotazione — quando trattasi di enti pubblici — dell'esecutività della medesima;

2) da una relazione sull'utilità, sul costo e sulle caratteristiche tecniche dell'opera, dell'impianto e delle attrezzature;

3) da una dichiarazione dell'istituto di credito, dalla quale risulti che il medesimo è disposto a concedere il mutuo richiesto ».

Art. 4.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, sono sostituiti dal seguente:

« Quando trattasi di iniziative che comportino l'esecuzione di lavori o di opere, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è soppresso.

Art. 6.

Nell'art. 11 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, il primo comma è modificato come segue:

« I mutui contratti dagli enti pubblici ospedalieri, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili, possono essere garantiti anche dalla Regione ».

Art. 7.

Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1970, un limite di impegno di lire 300 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito — al Titolo II — Sezione IV — Rubrica n. 6 — Categoria XI — il capitolo 587 con la denominazione: « Contributi costanti sui mutui assunti dagli enti pubblici ospedalieri per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili della Regione, nonchè per l'acquisto di edifici ed aree da destinare a servizi ospedalieri » e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dallo apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1970 (Rubrica n. 6 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 300 milioni relativo all'esercizio finanziario 1970 fa carico al precitato capitolo 587 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio stesso e quello per gli esercizi dal 1971 al 1989 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La denominazione del capitolo 571 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 viene modificata come segue: « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia sui mutui contratti dagli enti pubblici ospedalieri per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili della Regione, nonchè per l'acquisto di edifici ed aree da destinare a servizi ospedalieri (art. 11 legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni) ».

Conseguentemente detta modifica deve intendersi apportata anche nell'elenco n. 2, allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, approvato con l'art. 6 della legge regionale 1° gennaio 1970, n. 1.

Art. 8.

Entro il limite d'impegno di lire 300 milioni, autorizzato con il primo comma dell'articolo precedente, i contributi costanti, di cui all'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, possono, in via del tutto eccezionale e in caso di comprovata necessità, essere concessi anche sulle somme mutuate per l'acquisto di edifici ed aree idonei ad essere destinati a servizi ospedalieri.

Qualora il contributo costante sia richiesto ai sensi del precedente comma, la domanda relativa deve essere corredata anche da una pianta dell'edificio o dell'area da acquistare, con l'indicazione del prezzo di acquisto, e da una specifica relazione sulla utilità e sulla adeguatezza dell'immobile alle moderne concezioni dell'assistenza sanitaria.

Nella ipotesi prevista dal primo comma del presente articolo, la garanzia, di cui all'art. 11 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, può essere prestata anche sulle somme mutuate per l'acquisto degli edifici e delle aree.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 agosto 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1970, n. 35.

Norme d'integrazione e modifica della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, sugli organi e sulle procedure per la programmazione regionale, e della legge regionale 20 agosto 1968, n. 29, sul comitato regionale economico-sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 27 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 27 agosto 1965, n. 17 — Istituzione del Comitato degli Assessori per la programmazione economica e la pianificazione urbanistica e dei Comitati zonali di consultazione.

Art. 1.

Dopo l'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*

Al fine di assicurare la necessaria uniformità nei metodi, negli indirizzi e nelle scelte che stanno a base della programmazione economico-sociale e della pianificazione urbanistica della Regione, nonchè di garantire il coordinamento ed il controllo degli interventi, è istituito il comitato degli assessori per la programmazione economica e la pianificazione urbanistica.

Esso è presieduto dal Presidente della Giunta regionale — o dall'Assessore designato a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento — ed è composto dall'Assessore delegato alla programmazione, dall'Assessore all'urbanistica e dall'Assessore alle finanze.

Quando vengono trattate questioni riguardanti in modo particolare i settori di competenza di altri Assessori, il comitato è integrato con la partecipazione di questi ultimi.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il comitato si avvale di un gruppo di lavoro, costituito dal segretario generale e dai funzionari preposti alla Direzione regionale della programmazione, studi e statistica, alla Direzione regionale dell'urbanistica ed alla Direzione regionale dei servizi amministrativi dell'Assessorato delle finanze, nonchè — per gli aspetti tecnici dei problemi in trattazione — dal funzionario preposto alla Direzione regionale dei lavori pubblici e alla Direzione regionale della Ragioneria generale.

Ai servizi di segreteria del comitato provvede la Direzione regionale della programmazione, studi e statistica ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Art. 5.

Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, connesse con la preparazione e l'aggiornamento dei programmi economici e dei piani urbanistici, può anche disporsi, nei modi previsti dall'articolo precedente, l'assunzione, mediante contratti a termine regolati dalle norme sull'impiego privato, di personale specializzato entro il limite di 10 unità.

Per l'effettuazione di rilevazioni economiche, sociali ed urbanistiche, può essere chiamato a collaborare con i competenti uffici regionali, mediante incarichi a tempo determinato, personale estraneo all'Amministrazione regionale. Gli incarichi sono affidati ed i compensi sono determinati con la medesima procedura di cui all'articolo precedente ».

Art. 3.

L'art. 5 sub. art. 2 della presente legge e l'art. 6 della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, sono posti sotto il Capo I di quest'ultima legge.

Art. 4.

Nella legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, il Capo II con il titolo « Il centro regionale di programmazione » è sostituito dal nuovo Capo II con il titolo « Le consultazioni » e con i seguenti articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis* e 10-*ter*:

« CAPO II
Le consultazioni

Art. 7.

Il territorio regionale è ripartito in zone socio-economiche. Alla ripartizione si provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sulla base delle caratteristiche socio-economiche e delle prospettive di sviluppo delle varie parti del territorio regionale ».

« Art. 8.

Per ogni zona socio-economica è istituito un Comitato zonale di consultazione.

Il comitato:

a) procede, una volta all'anno, all'esame della situazione economica e sociale della zona, prospettandone le esigenze di sviluppo;

b) è consultato dalla Giunta regionale nella fase di predisposizione del programma organico di sviluppo economico e sociale e del piano urbanistico regionale;

c) dà parere in ogni altro caso previsto da leggi o da regolamenti regionali ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ritenga di interpellarlo per questioni di carattere economico e sociale di interesse della zona ».

« Art. 9.

Il comitato è composto:

a) dal Sindaco o da un Assessore o Consigliere comunale, da lui delegato, per ciascun comune della zona con popolazione non superiore a 3000 abitanti;

b) dal Sindaco, o da un Assessore comunale da lui delegato, e da due Consiglieri comunali — di cui uno appartenente alla minoranza consiliare — per ciascun comune della zona con popolazione da 3001 a 30.000 abitanti;

c) dal Sindaco, o da un Assessore comunale da lui delegato, e da cinque Consiglieri comunali — di cui due appartenenti alla minoranza consiliare — per ciascun comune della zona con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;

d) dal Sindaco, o da un Assessore comunale da lui delegato, e da dieci Consiglieri comunali — di cui quattro appartenenti alla minoranza consiliare — per ciascun comune della zona con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti;

e) dal Sindaco, o da un Assessore comunale da lui delegato, e da quindici Consiglieri comunali — di cui cinque appartenenti alla minoranza consiliare — per ciascun comune della zona con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando taluno dei componenti debba essere sostituito.

Il comitato elegge nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente.

La carica di presidente del comitato è incompatibile con quella di Consigliere regionale ».

« Art. 10.

Ha facoltà di partecipare alle sedute del comitato il presidente (od un suo delegato) della provincia, nel cui territorio sia compresa la zona o parte della zona sulla quale il comitato opera.

Il presidente del comitato può, di volta in volta, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di pubbliche Amministrazioni ed esperti nelle materie da trattare.

Il comitato si riunisce, di norma, nella sede municipale del comune della cui amministrazione il Presidente fa parte.

Il comitato è convocato dal suo presidente o da chi legalmente lo sostituisce. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, è tempestivamente comunicato anche al Presidente della provincia, di cui al primo comma del presente articolo.

La prima convocazione del comitato è disposta dal Presidente della Giunta regionale.

Le osservazioni, le proposte ed i pareri del comitato sono espressi con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

« Art. 10-*bis*

Le spese di funzionamento del comitato sono a carico dei comuni della zona. Per la ripartizione delle medesime, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 160 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

A tale spese i comuni possono far fronte con le somme ad essi assegnate ai sensi dell'art. 54 dello statuto regionale ».

« Art. 10-*ter*

Allo scopo di acquisire ogni elemento utile per la definizione degli indirizzi e delle politiche di piano nei settori economici e sociali, l'Amministrazione regionale organizza apposite conferenze per la partecipazione delle rappresentanze sindacali degli imprenditori e dei lavoratori e con l'intervento dei Presidenti dei Comitati zonali di consultazione ».

PARTE II

Modifica all'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1968, n. 29, sulla composizione del Comitato regionale economico-sociale.

Art. 5.

Nell'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1968, n. 29, la lettera *a*) viene modificata come segue:

a) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali della regione o loro delegati; i presidenti dei comitati zonali di consultazione; i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della regione o loro delegati;

PARTE III

Disposizioni finali

Art. 6.

Le attribuzioni, già devolute al soppresso centro regionale di programmazione, sono esercitate, per la parte attinente alla materia urbanistica, dalla Direzione regionale dell'urbanistica e, per la parte residua, dalla Direzione regionale della programmazione, studi e statistica.

Con successiva legge, si provvederà ad apportare all'ordinamento degli uffici ed ai ruoli regionali le modificazioni e le integrazioni rese necessarie dalle nuove previsioni della presente legge.

Art. 7.

La denominazione del capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, è così modificata: « Spese per il personale specializzato assunto a termine con le norme sull'impiego privato, per la preparazione e l'aggiornamento dei programmi economici e dei piani urbanistici nonchè compensi per il personale estraneo incaricato a tempo determinato di collaborare con gli uffici regionali per l'effettuazione di rilevazioni economiche, sociali ed urbanistiche (art. 5 della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17 e successive modificazioni) ».

Tale variazione deve intendersi conseguentemente apportata anche all'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 1° gennaio 1970, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 agosto 1970

BERZANTI

(8491)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.